



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

- **Codice della proposta:** COM (2023) 106 final
- **Codice interistituzionale:** 2023/0051 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Premessa: finalità e contesto

L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa delle cospicue perdite di vite umane, della necessità di concentrarsi sulla difesa del territorio, dell'enorme numero di sfollati e della distruzione della capacità produttiva, come pure dell'indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta alla chiusura dell'accesso al Mar Nero. In questo difficile contesto, l'Ucraina ha chiesto all'Unione di agevolare il più possibile le condizioni che consentono al paese di mantenere la sua posizione commerciale rispetto al resto del mondo e di approfondire ulteriormente le sue relazioni commerciali con l'Unione. Tra le misure disponibili a tal fine figurano l'agevolazione della logistica terrestre e una maggiore liberalizzazione del mercato, sulla base del regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, che ha introdotto misure di liberalizzazione temporanea degli scambi integrando le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione. Il suddetto regolamento è entrato in vigore il 4 giugno 2022 e sarà applicabile fino al 5 giugno 2023.

In considerazione del protrarsi dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, della conseguente necessità di continuare a sostenere l'Ucraina sul piano economico e del fatto che all'Ucraina è stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'UE nel giugno 2022, la Commissione ha proposto un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che rinnovi le suddette misure di liberalizzazione degli scambi per un periodo di un anno a decorrere dal 6 giugno 2023

– sospensione temporanea di tutte le tariffe ancora in vigore a norma del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina (di seguito "l'accordo di associazione") che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). La sospensione riguarda due categorie di prodotti:

- prodotti ortofrutticoli soggetti al regime dei prezzi d'entrata;
- prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati soggetti a contingenti tariffari;

– sospensione temporanea della riscossione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; e

– sospensione temporanea dell'applicazione del regime comune applicabile alle importazioni (salvaguardie) per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina

La presente proposta di rinnovo delle suddette misure non comprende i prodotti industriali soggetti all'eliminazione graduale dei dazi conformemente all'allegato I-A dell'accordo di associazione, in quanto essi sono soggetti a dazi nulli a partire dal 1^o gennaio 2023.

Le misure temporanee ed eccezionali sono volte a sostenere e promuovere gli attuali flussi commerciali dall'Ucraina verso l'Unione, in linea con uno dei principali obiettivi dell'accordo di associazione, che consiste nel creare le condizioni per un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali ai fini di una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE.

Le misure di liberalizzazione degli scambi previste dalla presente proposta di regolamento sono adottate nel rispetto dell'impegno di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione, che sancisce, quale elemento essenziale dell'accordo, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza. Nella stessa ottica, le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero subordinate al rispetto degli stessi principi fondamentali di cui all'articolo 2, compresi quelli che prevedono che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo.

Le misure di liberalizzazione degli scambi contenute nella presente proposta mirano inoltre a garantire, conformemente all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, che la politica commerciale comune dell'Unione sia condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE.

Secondo la proposta, saranno applicate procedure di salvaguardia accelerate sulla base di un monitoraggio periodico che consenta l'eventuale ripristino dei dazi doganali qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.

Le misure di liberalizzazione degli scambi sarebbero coerenti con l'attuazione dell'accordo di associazione e in particolare con il titolo IV che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito, che prevede che le parti istituiscano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di 10 anni che decorre dall'entrata in vigore di tale accordo.

Il regolamento (UE) 2022/870 ha inoltre dato prova del forte impegno dell'UE a sostenere economicamente l'Ucraina facendo leva sul commercio internazionale nel contesto dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. In considerazione del protrarsi dell'aggressione militare e delle difficoltà economiche dell'Ucraina, il rinnovo delle misure di liberalizzazione degli scambi rappresenta la prosecuzione logica di tale politica.

Da ultimo, nel 2021 l'Ucraina ha chiesto l'attivazione del riesame a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo al fine di valutare la possibilità di accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali tra l'Ucraina e l'Unione. I negoziati sono attualmente sospesi, a causa della situazione sul terreno.

Il vertice UE-Ucraina tenutosi il 3 febbraio 2023 ha cionondimeno approvato il piano d'azione prioritario riveduto con l'obiettivo di migliorare l'attuazione della DCFTA per il periodo 2023-2024. Questo piano prevede, tra l'altro, l'impegno dell'Ucraina a predisporre la legislazione in materia di igiene e qualità delle carni di pollame nel primo trimestre del 2023, in modo da consentire l'introduzione di modifiche concordate del certificato di esportazione per alcune carni di pollame dall'UE verso l'Ucraina.

-

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che definisce la politica commerciale comune.

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La misura prospettata è la più appropriata per attuare la politica commerciale comune e conseguire l'obiettivo di sostenere l'Ucraina nelle sue attuali difficoltà economiche, anche nel settore degli

scambi con l'Unione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione del progetto è complessivamente positiva, in quanto mira a sostenere l'Ucraina nelle sue attuali difficoltà economiche legate alla guerra di aggressione condotta dalla Russia e a mantenere gli attuali flussi commerciali dall'Ucraina verso l'Unione, in linea con uno dei principali obiettivi dell'accordo di associazione.

Al fine di garantire il mantenimento delle misure di liberalizzazione degli scambi per l'Ucraina dopo la scadenza del regolamento (UE) 2022/870, fissata per il 5 giugno 2023, è importante che il regolamento entri in vigore il 6 giugno 2023. Tenuto conto di tale necessità e del conseguente carattere urgente della presente proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto. Tuttavia le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di associazione sono state oggetto di una valutazione d'impatto sulla sostenibilità commissionata dalla DG Commercio nel 2007, che ha contribuito al processo negoziale relativo alla DCFTA. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali avrebbe un impatto economico positivo per l'UE e per l'Ucraina. In aggiunta, i flussi di importazioni a norma del regolamento (UE) 2022/870 sono regolarmente monitorati e comunicati. Sulla base dei risultati di tale monitoraggio si propone di aumentare l'operatività delle disposizioni di salvaguardia qualora le importazioni si ripercuotano negativamente sul mercato dell'UE.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Pur nell'esistenza di alcune sensibilità sia nel settore agricolo che in relazione ad alcuni prodotti attualmente oggetto di misure antidumping, le disposizioni contenute nel progetto – limitate nel tempo e in un contesto di capacità di produzione ed esportazione ridotta da parte ucraina - sono da ritenersi conformi all'interesse nazionale, data l'eccezionalità della situazione e nella misura in cui concretizzano con misure commerciali (di natura temporanea) l'inequivocabile sostegno politico che l'Italia offre all'Ucraina, vittima dell'aggressione russa.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Non sono previste consultazioni con i portatori di interesse né assunzione di perizie.
Non si ritiene necessario ed opportuno proporre alcuna modifica.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Secondo una stima basata sul livello dei volumi delle importazioni dall'Ucraina nel 2021 dei prodotti oggetto della proposta di regolamento superiori al contingente annuale in esenzione da dazio, l'Unione europea registrerebbe una perdita annua di entrate doganali pari a 33,4 milioni di EUR. In aggiunta, in seguito alla revoca delle misure antidumping sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Ucraina⁷, l'unica misura di difesa commerciale ancora in vigore nei confronti dell'Ucraina è un

dazio antidumping sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, che non è stato riscosso a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/870. Tale dazio scadrà il 3 ottobre 2023, a meno che la Commissione non riceva una domanda contenente sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implichi il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Nel caso in cui le misure in vigore sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, siano prorogate dopo tale data, la perdita massima annua di dazi antidumping stimata sulla base del livello delle importazioni dall'Ucraina nel 2020 e nel 2021 sarebbe inferiore a 15 milioni di EUR. Dato che l'importo totale stimato è di 48,4 milioni di EUR, l'impatto sulle risorse proprie dell'UE sarà decisamente limitato.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di Regolamento così come presentata non produce effetti sull'ordinamento nazionale italiano

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Trattandosi di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce misure di liberalizzazione degli scambi, la norma non ha effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Gli effetti del Regolamento non potranno che essere positivi per i cittadini poiché consentiranno di importare dall'Ucraina a dazio zero tutti i prodotti precedentemente soggetti a dazi all'importazione. La misura non introduce alcun onere normativo per le imprese.

Altro

Altre amministrazioni interessate: Agenzia delle Dogane per l'applicazione



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

- **Codice della proposta:** (COM(2023) 106 final
- **Codice interistituzionale:** 2023/0051 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio si compone di sette articoli.	Non si ravvedono collegamenti con norme nazionali vigenti	Trattasi di norma unionale. Il Regolamento in esame trova la sua base giuridica nell'articolo 207, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (FUE); non impatta sull'ordinamento nazionale, non necessita di intervento normativo di natura ordinaria. Stando alle stime basate sul livello delle importazioni dall'Ucraina nel 2021, l'Unione Europea dovrebbe registrare una perdita di entrate doganali pari a meno di 31 milioni di EUR all'anno, alla quale si aggiunge la perdita di dazi antidumping, stimata a 34,6 milioni di EUR. Dal momento che il conflitto incide sul livello delle importazioni dall'Ucraina, tale cifra dovrebbe in realtà essere notevolmente inferiore e l'impatto

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		<p>sulle risorse proprie dell'UE, pertanto, molto limitato. L'impatto del presente regolamento sarà regolarmente monitorato con cadenza bimestrale, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni, sui prezzi sul mercato dell'Unione e sulla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi. Tra le amministrazioni nazionali, si segnala l'Agenzia delle Dogane per l'applicazione</p>